

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI C.C. N. 29
DEL 30/04/2012

DISCIPLINARE DEL MERCATO A KM 0 DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI ARENZANO

Articolo 1 - Istituzione

- 1) E' istituito il mercato agricolo di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di Arenzano ai sensi del Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 e della Legge Regionale 30 aprile 2012 n. 19;
- 2) Il mercato denominato "Mercato a KM 0 dei produttori agricoli di Arenzano" si svolge in Via Bocca a cadenza settimanale il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

Articolo 2 - Finalità

- 1) Il mercato si propone di :
 - a) Promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale;
 - b) Favorire lo sviluppo della filiera corta eliminando di fatto la lunga catena di intermediazione commerciale tra il produttore e il consumatore finale;
 - c) Promuovere la conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari locali;
 - d) Favorire il mantenimento delle produzioni rurali e tradizionali locali;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta BARBUSCIA

Articolo 3 - Gestione e vigilanza

- 1) La gestione del mercato è affidata al Comune di Arenzano.
- 2) In conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del Decr. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 l'esercizio dell'attività del mercato non rientra nella disciplina sul commercio;
- 3) Il mercato è sottoposto al controllo degli Uffici comunali preposti, a partire dal dipendente Comando di Polizia Municipale. In caso di inosservanza della normativa vigente e applicabile e delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dalla Legge 689/81;

Articolo 4 - Numero, dimensione e collocazione dei posteggi

- 1) Il numero massimo di posteggi è stabilito in dieci (10) della dimensione ciascuno non superiore a 8 mq (2 m x 4 m);
- 2) La disposizione dei posteggi risulta dalla planimetria allegata e parte integrante del presente disciplinare.

Articolo 5 - Soggetti partecipanti.

- 1) Possono partecipare al mercato a KM 0 dei produttori agricoli di Arenzano esclusivamente gli imprenditori agricoli singoli o associati con sede e produzione ubicate sul territorio di Arenzano;
- 2) L'attività di vendita è esercitata dai titolari di impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, di società di persone o di società a responsabilità limitata costituite da imprenditori agricoli che sul territorio di Arenzano esercitano esclusivamente le attività

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Luisa Biorci

dirette alla prima lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, dai relativi familiari coadiuvanti, dal personale dipendente di ciascuna impresa, nonché da società di servizi specificatamente incaricate costituite da imprenditori agricoli con attività sul territorio di Arenzano.

Articolo 6 - Obblighi dei soggetti partecipanti

- 1) I soggetti ammessi a partecipare al mercato hanno l'obbligo di:
 - a) Porre in vendita esclusivamente prodotti provenienti dalla propria azienda agricola sulla base della stagionalità della produzione;
 - b) Indicare la denominazione della propria azienda e il luogo di produzione dei prodotti posti in vendita con cartello esposto sul banco di vendita;
 - c) Esporre in modo ben visibile i prezzi di vendita, che dovranno essere indicati per unità di misura, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. dal 13 al 17 del Decr. Lgs. 6/9/2005 n. 206 recante le norme a tutela del consumatore;
 - d) Garantire lo sgombero e la pulizia dell'area occupata al termine del mercato e comunque entro le ore 14.00.
 - e) Al fine della verifica del rispetto di quanto indicato nei commi precedenti i partecipanti al mercato consentono ispezioni e sopralluoghi presso la sede della propria azienda da parte dei soggetti addetti alla vigilanza di cui al precedente articolo 3;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta BARBUSCIA

Articolo 7 - Attività consentite

- 1) Nel corso del mercato contestualmente alla vendita gli operatori del mercato, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente possono anche svolgere l'attività di degustazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- 2) Inoltre il Comune con deliberazione di Giunta Comunale insieme agli operatori del mercato o con altri soggetti ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 30 aprile 2012, può organizzare attività di animazione, informazione ed educazione alimentare rivolte ai consumatori, riservandovi uno spazio apposito nell'area del mercato.
- 3) Deve essere garantito il rispetto del ciclo di conservazione per i prodotti sottoposti alla catena del freddo, come prescritto dalla vigente normativa sanitaria;
- 4) E' vietata la vendita di animali vivi.

Articolo 8 - Concessione del posteggio

- 1) La concessione di un posteggio del mercato agricolo di vendita diretta è rilasciata in seguito a procedura ad evidenza pubblica previa avviso pubblicato per 15 giorni sul sito Internet Istituzionale e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Arenzano;
- 2) La durata, i termini e le modalità di esercizio della concessione saranno stabiliti in seguito a successivo provvedimento di indirizzo della Giunta Comunale;
- 3) Il rilascio della concessione è comunque subordinato alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente, dal presente regolamento e dalle condizioni e prescrizioni poste nell'avviso pubblico.

Il Presidente,
D.ssa Maria Luisa Biorci

Articolo 9 - Assenze

- 1) I concessionari del posteggio non presenti nell'orario stabilito per l'accesso sono considerati assenti a tutti gli effetti.
- 2) I posteggi privi dei rispettivi concessionari vengono assegnati alla spunta, ad imprenditori agricoli, i quali, anche se non iscritti nella graduatoria degli spuntisti, dovranno impegnarsi a regolarizzare, in giornata, la propria posizione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta BARBUSCIA

Articolo 10 - Graduatoria

- 1) Il Comando di Polizia Municipale redige e aggiorna apposito registro annuale delle presenze, con l'indicazione dei titolari presenti e degli eventuali spuntisti cui viene assegnato uno spazio;
- 2) La graduatoria è aggiornata annualmente ed è distinta tra titolari e spuntisti, quest'ultima costituita dagli imprenditori agricoli che pur avendo i requisiti per l'ammissione al mercatino, ne sono risultati esclusi perché in numero superiore ai posteggi disponibili e da tutti coloro che successivamente al termine del procedimento per la concessione dei posteggi di cui all'art. 8, presentano domanda di assegnazione di uno spazio per il mercato;

Articolo 11 - Modalità di occupazione dei posteggi

- 1) L'occupazione avviene in base a concessione del relativo posteggio. Poiché la raccolta, la pulizia e il conferimento dei rifiuti prodotti è direttamente effettuato dagli operatori del mercato non è applicabile la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), mentre il canone di occupazione suolo applicabile è stabilito in base alle tariffe di cui al vigente regolamento comunale in materia;
- 2) Ciascun operatore può essere concessionario di un solo posteggio;
- 3) E' fatto divieto di cedere a terzi l'uso del posteggio in concessione e occupare uno spazio maggiore rispetto a quello in essa stabilito;
- 4) L'accesso con veicoli gommati all'area del mercatino è consentito tra le ore 8,00 e le ore 9,00 e l'uscita tra le 13,00 e le 14,00, comunque non prima delle ore 12,00 in caso di esaurimento delle merci.

Il Presidente
D.ssa Maria Luisa Biorci

Articolo 12 - Sanzioni

- 1) Per le violazioni al presente disciplinare, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre norme, o non sia sanzionabile ai sensi del successivo articolo 14 con la revoca della concessione, è applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del Decr. Lgs. 18 agosto

2000, n. 267 la sanzione amministrativa del pagamento di un importo compreso tra i 25,00 e i 500,00 euro con le modalità di cui alla legge n. 689 del 24.11.1981.

2) Si elencano di seguito le principali violazioni al presente disciplinare:

- a) Non esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile indicante la denominazione dell'azienda agricola;
- b) Porre in vendita prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola;
- c) Non pubblicizzare i prezzi della merce in vendita;
- d) Non indicare i prezzi per unità di misura, con le modalità degli articoli da 13 a 17 del D. Lgs. 06/09/2005, n. 206 recante le norme a tutela del consumatore.
- e) Non mantenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante e non smaltire i rifiuti prodotti al termine del mercato;
- f) Cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato;
- g) Occupare uno spazio maggiore rispetto a quello concesso;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosella BARBUSCIA

Articolo 13 – Cause di estromissione dal mercato e revoca della concessione

- 1) In caso di accertamento di quattro violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dagli imprenditori agricoli che partecipano al mercato, oltre alla applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 12, il Comune diffida il trasgressore affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. L'accertamento di ulteriori violazioni dopo tale comunicazione comporterà la revoca della concessione.
- 2) L'operatore viene escluso dal mercato anche nei seguenti casi:
 - a) perdita della titolarità dell'azienda agricola o trasferimento di sede e/o della produzione della stessa in altro Comune;
 - b) perdita dei requisiti morali di cui all'art. 4 comma 6 del Decr. Lgs. 228/2001;L'esclusione si applica nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo.

Articolo 14 – Mercati straordinari

- 1) L'Amministrazione può con deliberazione di Giunta Comunale stabilire l'effettuazione di mercati straordinari di vendita diretta dei propri prodotti in occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza;
- 2) In caso di effettuazione di mercati straordinari, l'Amministrazione informa almeno 20 giorni prima i titolari dei posteggi e gli spuntisti e pubblica l'iniziativa con adeguata campagna promozionale;

Il Presidente

D.ssa Maria Luisa Biordi

Articolo 15 - Rispetto dei regolamenti e rinvio alla normativa vigente

- 1) I soggetti che partecipano al mercato agricolo di vendita diretta sono tenuti al rispetto dei regolamenti comunali in materia urbanistica ed edilizia, igienico sanitaria, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale, di polizia urbana ed annonaria.

- 2) Per quanto non stabilito nel presente disciplinare si intendono richiamate le norme vigenti in materia con particolare riguardo al Decr. Lgs. n. 228/2001, al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 20 novembre 2007 e alla Legge Regionale 30 aprile 2012, n. 19.


Articolo 16 – Entrata in vigore

Il presente disciplinare entrerà in vigore secondo quanto disposto dall'art. 134 comma 3 del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta BARBUSCIA

Il Presidente
D.ssa Maria Luisa Biordi

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI CC N. 29
DEL 30/07/2012



COMUNE DI ARENZANO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL
MERCATO DI VENDITA DIRETTA
DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosalia BARBUSCIA

Il Presidente
D.ssa Maria Luisa Biorci